



Copia

## CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 45 Registro delle Delibere  
del 24/04/2024

#### OGGETTO

Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.  
ATTO DI INDIRIZZO.

#### **PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N° 267 DEL 18.08.2000**

##### Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità tecnica.

*Il responsabile di Settore*  
**arch. Antonio Macaluso**

##### Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità contabile.

*Il responsabile di Settore*

L'anno 2024 del giorno 24 mese di aprile alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Muccari	Pasquale	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No
2	Carabetta	Stefano	Vicesindaco	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No
3	Talotta	Rosetta	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No
4	Caccia	Francesco	Assessore	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
5	Trombetta	Mariella	Assessore	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Accertata dal Segretario la presenza dell'assessore Carabetta Stefano in audio conferenza, ai sensi dell'art. 3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace

Il Sindaco Dott. Pasquale Muccari – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

-nel Comune di Squillace sono presenti attività che esercitano su aree appartenenti al Demanio marittimo dello Stato, mediante titoli concessori di varia natura rilasciati ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione;  
-i servizi legati all'uso del mare e l'indotto che ne deriva per l'intero territorio costituiscono un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per la Città e presentano ampie potenzialità di valorizzazione anche mediante iniziative che consentano di individuare, attraverso il modulo della concessione ed il ricorso ai meccanismi del mercato, il più adeguato punto di equilibrio tra esigenze di miglioramento del servizio alla collettività, salvaguardia e valorizzazione paesaggistico-ambientale del territorio e valorizzazione economica del patrimonio pubblico;

-i beni appartenenti al demanio marittimo suscettibili di concessione a terzi sono individuati all'art. 1, co.1, del D.L. n. 400 del 1993 (in vigore dal 06.10.1993) convertito nella Legge 4.12.1993, n. 494 che stabilisce che: «La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione [...].»

-con riferimento al demanio marittimo, il tema della valorizzazione si sovrappone a quello, altrettanto complesso, del rapporto tra le diverse discipline di rango regionale, nazionale e sovranazionale che si occupano delle modalità di affidamento in concessione della «fascia costiera» in un quadro generale che presenta aspetti di rilevante complessità;

### Dato atto che:

-il legislatore nazionale, nelle more dell'attuazione di una riforma organica del settore delle concessioni demaniali marittime, in relazione ai termini di durata delle stesse, ha provveduto negli anni ad introdurre proroghe «per legge» (L. 494/93 art. 1 comma 2; D.L. 30.12.2009 conv. in L. 17.12.2012, n. 221 art. 34 duodecies; L. 30.12.2018, n. 145, art. 1 commi 682, 683 e 684), che avevano inteso estenderne la validità fino al 31.12.2033;

-tali interventi legislativi sono stati ritenuti dalla giurisprudenza nazionale nettamente prevalente e dalla Corte di giustizia, in contrasto col Diritto dell'Unione Europea e, in particolare, col principio secondo il quale la concessione di occupazione del demanio marittimo deve essere rilasciata per una durata limitata adeguata senza prevedere la procedura di rinnovo automatico, e che perciò non solo i giudici nazionali, ma anche le autorità amministrative, comprese quelle comunali, sono tenuti a disapplicarle a favore della normativa sovranazionale;

-l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, nel pronunciarsi sulle varie questioni ad essa rimesse, ha autorevolmente ribadito come la direttiva 123/2006/CE: a) sotto il profilo ontologico, ha natura di “direttiva di liberalizzazione” (e non già di armonizzazione ai sensi dell'art. 115 T.F.U.E.) in quanto “tesa ad eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento e di servizio, garantendo l'implementazione del mercato interno e del principio concorrenziale ad esso sotteso”; b) sotto il profilo dell'ambito di applicazione, riguarda (anche) la concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa che va qualificata quale “autorizzazione” di servizi riguardante una risorsa naturale attualmente caratterizzata (sia in ambito locale che nazionale) da “notevole scarsità” - concetto “da intendersi in termini relativi e non assoluti” - la cui valutazione “dipende essenzialmente dall'esistenza di aree disponibili sufficienti a permettere lo svolgimento della prestazione di servizi anche ad operatori economici diversi da quelli attualmente “protetti” dalla proroga ex lege” (“a maggior ragione alla luce della già evidenziata capacità attrattiva delle coste nazionali e dell'elevatissimo livello della domanda in tutto il periodo estivo”); c) sotto il profilo effettuale, ha carattere “self executing”, avendo “un livello di dettaglio sufficiente a determinare la non applicazione della disciplina nazionale che prevede la proroga ex lege fino al 2033 e ad imporre, di conseguenza, una gara rispettosa dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, non discriminazione, mutuo riconoscimento e proporzionalità”;

-l'Adunanza Plenaria ha, dunque, affermato “il principio secondo cui il diritto dell'Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime (o lacuali o fluviali) avvenga all'esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità [per contrasto sia con gli artt. 49 e 56

T.F.U.E. sia con l'art. 12 della direttiva 2016/1237CE] della disciplina nazionale [art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018 e art. 182, comma 2, d.l. 19 n. 34/2020] che prevede la proroga automatica ex lege fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni in essere”, chiarendo (cfr. principio di diritto n. 1) che «[...] Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative [...] sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione [...]», precisando che “nel settore delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, le risorse naturali a disposizione di nuovi potenziali operatori economici sono scarse, in alcuni casi addirittura inesistenti, perché è stato già raggiunto il - o si è molto vicini al - tetto massimo di aree suscettibile di essere date in concessione”; -con la legge n. 118 del 05.8.2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” successivamente modificata con decreto-legge 28 dicembre 2022 n. 198, conv. nella legge 24 febbraio 2023 n. 14, il legislatore nazionale è intervenuto in materia, in breve stabilendo che:

1. Le concessioni interessate sono prorogate «per legge» al 31.12.2024, ferma la facoltà in capo alle «autorità competenti» di differire il termine al 31.12.2025 (art. 3 L 118 del 5.8.2022) ma solo in «presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva»;
2. Il Governo, sulla base della delega legislativa, con propri atti, avrebbe dovuto provvedere a:
  - a) adottare un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo per la rilevazione delle concessioni di beni pubblici (art. 2 L 118 del 5.8.2022, entrata in vigore il 27.8.2022);
  - b) adottare uno o più decreti legislativi (art. 4 L. 118/2022) volti a riordinare e semplificare la materia delle concessioni ed a definire i criteri per procedere agli affidamenti delle aree in concessione in base a criteri omogenei (giusto equilibrio per aree libere ed aree concesse) ed a procedure imparziali, non discriminatorie, caratterizzate dall'ampia partecipazione, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla scadenza. La legge fissa un termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della legge (termine spirato il 23.2.2023);
3. Fino a quando il Governo non provvede con i decreti legislativi agli enti concedenti è precluso procedere con l'emanazione dei bandi mentre (comma 4-bis L. 118/2022), e per altro verso, le concessioni continuano ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori (art. 10-quater DL n. 198/2022 conv. L. 14/2023 comma 3, ultimo periodo);

**Preso atto che** non sono stati ad oggi emanati i decreti legislativi di riordino e semplificazione della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime di cui alla delega legislativa contenuta nell'art. 4, comma 1, della legge n. 118 del 2022 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza”);

**Vista** la sentenza del Consiglio di Stato n. 2192 del 01.03.2023, nella cui motivazione si legge che: “Sulla base di quanto affermato dall'adunanza plenaria, con le ricordate sentenze n. 17 e 18 del 2021, non solo i commi 682 e 683 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell'art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va conseguentemente disapplicata da qualunque organo dello Stato”;

**Considerato**, pertanto, che la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia afferma che l'amministrazione, anche comunale, è tenuta, al pari del giudice nazionale, ad applicare le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva ed a disapplicare le norme del diritto nazionale non conformi a tali disposizioni (v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 1989, Costanzo, 103/88, EU:C:1989:256, punti da 29 a 33, nonché del 10 ottobre 2017, Farrell, C-413/15, EU:C:2017:745, punto 33; da ultimo, sentenza 20 aprile 2023, rinvio pregiudiziale in C-348/22), fra le quali rientra l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, applicabile alle concessioni di occupazione del demanio marittimo, comprese quelle che non presentano un interesse transfrontaliero certo ex art. 49 T.F.U.E. (punto 1 del dispositivo della sentenza 23 aprile 2023 cit.);

**Considerato** altresì che, con parere motivato del 16/11/2023 la Commissione europea contesta particolarmente un comma della legge n. 118/2022: si tratta del passaggio che introduce il “divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni” balneari fino all'adozione dei decreti attuativi della stessa legge n. 118/2022, che avrebbero dovuto disciplinare i criteri con cui istituire le gare pubbliche in tutta Italia. La Commissione U.E., sottolinea inoltre che «la delega al governo per l'adozione di tali decreti legislativi risulta scaduta e non sussiste alcuna indicazione circa un'eventuale nuova delega». Ad aggravare la posizione dell'Italia c'è poi la proroga di un anno disposta con il D.L. n. 198/2022, che, come la Commissione europea non manca di evidenziare, è stata promulgata con “specifiche e rilevanti perplessità” da

parte del Presidente della Repubblica. In relazione a questo quadro, prosegue la lettera, «*la normativa italiana mira a mantenere la validità delle attuali concessioni balneari almeno fino al 31 dicembre 2024 e, potenzialmente, per un periodo illimitato o comunque indefinito oltre tale data*». La Commissione U.E., afferma quindi l'incompatibilità della legislazione italiana con l'articolo 12 della direttiva sui servizi e con l'articolo 49 del T.F.U.E. Inoltre, rileva che la legge n. 14/2023 (l'ultimo decreto milleproroghe) è stata adottata nonostante le discussioni intraprese in parallelo con la Commissione volte a introdurre i principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità richiamati nella giurisprudenza della CGUE;

**Richiamata**, per mera completezza di informazione, anche la recentissima Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 463 del 23/11/2023 con la quale è stata annullata la sentenza dell'Adunanza plenaria del 9 novembre 2021, n. 18 in tema di proroghe delle concessioni demaniali marittime, per meri motivi procedurali, senza entrare nel merito della legittimità delle proroghe e che quindi nulla aggiunge nel merito della problematica che ci occupa, restando, ad ogni buon conto fermi i principi espressi nella sentenza n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e che riflettono gli orientamenti della Corte di Giustizia e della consolidata giurisprudenza nazionale;

**Richiamata** la normativa regionale in materia, ed in particolare:

- a) la Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, rubricata "*Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo*", che contribuisce a definire il quadro di riferimento complessivo e che detta i criteri generali per l'approvazione del Piano di utilizzo delle aree del demanio che abbiano finalità turistiche e ricreative (PIR) e del Piano comunale di spiaggia comunale (PCS). Il sistema di gestione degli spazi demaniali individuato dalla L.R. pone degli specifici divieti per l'utilizzo della fascia costiera e fissa un limite massimo di costa che può essere oggetto di concessione. L'art. 12 infatti, stabilisce che il P.C.S. provvede a indicare «*le aree destinate alla libera balneazione per una superficie non inferiore, nel totale, al 30 per cento del demanio marittimo ricadente nel territorio comunale*»;
- b) il P.I.R. (Piano di Indirizzo Generale approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 147 del 12 giugno 2007), oltre a dettare le regole per il rilascio delle concessioni demaniali marittime, all'art 6 - Indirizzi per la redazione dei PCS, stabilisce che "*Il PCS garantisce, compatibilmente con l'orografia dei luoghi, il mantenimento di aree di libera fruizione nella misura non inferiore al 30% del fronte-mare, calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione*", al netto quindi della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione e di quella rivincente dall'applicazione di vincoli e divieti;
- c) le norme tecniche di attuazione del Piano di bacino stralcio erosione costiera approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4/2016 (Burc n. 7 del 22/07/2016), a propria volta, nell'individuare i divieti assoluti di concessione per la fascia costiera demaniale precisano, ulteriori limitazioni per la concedibilità degli spazi demaniali, prevedendo al Capo III - Piani urbanistici e concessioni demaniali, che "*i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica ai contenuti e alle disposizioni del presente Piano e nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riguardo al rischio di erosione costiera e di inondazione per mareggiata [...] Le concessioni demaniali sono rilasciate, rinnovate e revocate dagli Enti competenti in conformità e nel rispetto dei contenuti del presente Piano*";

**Considerato che:**

-con la citata sentenza n. 2192/2023 il Consiglio di Stato, rifacendosi a Corte Giustizia U.E., del 14/07/2016, in cause riunite C-458/14 e 67/15, ha precisato che la scarsità della risorsa naturale (che ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE cit. determina limitazione al numero di autorizzazioni concedibili e che nella specie è costituita dalla spiaggia) deve essere valutata "riguardo alla situazione del territorio comunale";

-pertanto, le condizioni dello stato di fatto e la circostanza che le porzioni di demanio marittimo più interessanti dal punto di vista della fruizione e dell'uso risultano essere già oggetto di concessione, conferiscono rigidità al mercato delle aree demaniali marittime e determinano un significativo freno all'ingresso di nuovi operatori economici nel settore così da confermare un'oggettiva scarsità delle risorse per il demanio marittimo per come sopra definita;

**Ritenuto che:**

-la predetta circostanza impone all'Amministrazione comunale di procedere all'assegnazione degli spazi demaniali marittimi previa selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura ad evidenza pubblica in considerazione del fatto che i principi espressi nelle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sono stati ulteriormente confermati anche nelle recenti pronunce del Consiglio di Stato n. 10455 del 04/12/2023

e del TAR Lazio n. 19051 del 15/12/2023 in linea con la Corte di Giustizia ed il parere motivato del 16/11/2023 della Commissione europea;

-in relazione a quest'ultimo aspetto, rilevanti sul tema risultano il fatto che l'art. 10-quater D.L. n. 198/2022 (conv. in L. n. 14/2023) comma 3, ultimo periodo, collegando la validità delle concessioni in essere alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori, proroga in via indeterminata lo stato attuale ed il fatto che il Consiglio di Stato, proprio in merito, con ulteriore sentenza n. 2192 del 01.03.2023, fermi i principi espressi nelle sentenze dell'Adunanza Plenaria n. 17 e 18 del 2021, ha puntualizzato - ancorché incidentalmente - che «[...] anche la nuova norma contenuta nell'art. 10- quater, comma 3, del DL 29.12.2022, n. 198, conv. in Legge 24.2.2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art.12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato»;

-a prescindere dall'obbligo dell'interprete alla disapplicazione della norma nazionale come individuato dall'Adunanza Plenaria, una lettura coordinata della disciplina varata dallo Stato spinge a ritenere che il divieto del comma 4-bis (art. 4 L. n. 118/2022) avrebbe avuto ragione di produrre effetti, al più, fino al termine stabilito dallo stesso legislatore per l'approvazione dei decreti legislativi di cui all'art. 2 ed all'art. 4 della L. 118/2022. Il primo termine, quello per il sistema di monitoraggio ex art. 2 L. n. 118/2022 (11 mesi dall'entrata in vigore della Legge 27/08/2022) è spirato il 27/07/2023; il secondo termine, quello per la definizione delle regole uniformi su base nazionale ex art. 4 Legge n. 118/2022 (6 mesi dall'entrata in vigore della Legge 27/08/2022) è spirato il 27/02/2023;

-in questo periodo nessun atto è stato approvato dal Legislatore Nazionale così che la garanzia al mantenimento dello status quo, introdotta dalle novelle in materia di concessioni demaniali nel biennio 2022-2023 risulta suscettibile di aver esaurito i propri effetti;

-il termine del 31/12/2023 è ormai scaduto e la ulteriore proroga che il legislatore ha inteso concedere con l'art. 3 della L. 118/2022 al 31/12/2024 (originariamente fissata al 31/12/2023 e poi spostata in avanti di un anno con la L. n. 14/2023), alla luce di quanto sopra argomentato, va disapplicata;

-l'autorità delegata alla gestione del demanio marittimo (il Comune) deve, pertanto, necessariamente determinarsi, al fine di evitare i conseguenti pregiudizi per il pubblico ed il privato interesse determinati dalla particolare situazione giuridica fin qui evidenziata;

**Rilevato che:**

-emerge fortemente la necessità di contemperare l'avvio delle procedure per le concessioni degli spazi demaniali marittimi secondo procedure competitive con le altre esigenze, ugualmente rilevanti, di garanzia di continuità dei servizi all'utenza, conferma degli introiti in favore di Stato, Regione e Comune e preservazione dei livelli occupazionali in ragione della vicinanza dell'avvio della prossima stagione estiva, nonché in attesa delle eventuali indicazioni che dovessero, nelle more, intervenire da parte del legislatore nazionale;

-il Comune intende comprendere nell'atto di indirizzo tutti i tipi di concessione demaniale di propria competenza, ai fini dell'aggiudicazione dei titoli concessori in coerenza coi principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, ma al tempo stesso soddisfattivi degli interessi, anche pubblici, sottesi alle diverse attività, nonché con gli strumenti pianificatori: infatti, al di là dell'attenzione specifica che - anche nella giurisprudenza sopra citata - hanno avuto le concessioni turistico-balneari, la questione delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali riguarda in modo omogeneo la scelta da parte dello Stato italiano (e quindi del Comune) di soggetti aventi titolo a occupare il demanio al fine di prestarvi servizi, nell'ampia accezione del Trattato F.U.E.;

-per altro verso, l'obiettivo del Comune è quello di risolvere per un periodo di tempo rilevante, ed in modo coerente con le indicazioni ordinamentali codificate anche dalla giurisprudenza euro-unitaria e nazionale, l'intera problematica qui in rilievo, al fine di dare stabilità e certezza di rapporti giuridici agli interessati, condizione imprescindibile per garantire anche sviluppo e investimenti in una serie di comparti di interesse strategico per il Comune, e di altrettanto notevole rilievo per le imprese che vi operano e per i fruitori dei servizi stessi;

**Preso atto:**

-dello stato di assegnazione della «fascia costiera utile» e considerata la disciplina regionale sull'individuazione degli spazi demaniali concedibili;

-della condizione di fatto, che determina una significativa limitazione all'ingresso di nuovi operatori economici nel settore (determinata dall'avvenuta assegnazione di una quota significativa degli spazi astrattamente concedibili) e conferisce rigidità al corrispondente mercato così costituendo una barriera all'ingresso di nuovi operatori economici interessati ad accedere al settore;

-della necessità di contemperare l'avvio delle procedure per le concessioni degli spazi demaniali marittimi secondo procedure competitive con le altre esigenze, rilevanti, di garanzia di continuità dei servizi all'utenza, conferma degli introiti in favore di Stato, Regione e Comune e preservazione sia dei livelli occupazionali del comparto sia dell'infrastruttura che, ove non utilizzata, vedrebbe accelerare dinamiche di deperimento per carenza di manutenzione;

**Visti:**

- il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.e ii. - Codice della Navigazione;
- il D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328 e ss.mm.e ii. - Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione,
- il D.Lgs. n. 112/98 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il P.I.R. (Piano di Indirizzo Generale approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 147 del 12 giugno 2007 ed il relativo Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica n. 166066 del 24 ottobre 2007), con i quali viene stabilita la competenza comunale in materia di gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm.;

**Considerato che:**

- non è intervenuta, ad oggi, alcuna previsione normativa da parte del legislatore nazionale;
- è necessario procedere con l'avvio di «*procedure competitive*» per le concessioni che hanno beneficiato delle proroghe «*per legge*», che definisca un orizzonte temporale di durata adeguato (sempre correlato alla rilevanza del bene concesso);
- il Comune di Squillace, secondo l'orientamento della giurisprudenza nazionale nettamente prevalente e della Corte di giustizia, intende disapplicare la proroga ex lege e, pertanto, nelle more dell'avvio delle procedure di evidenza pubblica è necessario individuare una soluzione transitoria mediante il ricorso ad istituti normativi legittimamente applicabili;
- il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) in un «*obiter dictum*» della sentenza n. 00653/2024 Reg. Prov. Coll. pubblicata il 22/04/2024 ha statuito che “[...] *Rimane in capo al Comune intimato il compito di curare, nelle more dell'espletamento delle gare, i molteplici interessi pubblici e privati, eventualmente facendo applicazione, dietro richiesta degli interessati, dei tradizionali istituti del codice della navigazione, quali la concessione demaniale marittima provvisoria ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento di esecuzione del codice della navigazione, come consta essere stato fatto in altre realtà locali [...]*”;
- richiamato, a tal fine, l'art. 10 - *Concessioni provvisorie* del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, il quale testualmente recita:

1. *La concessione, per il periodo intercorrente fra la scadenza del relativo atto e la sua rinnovazione, è regolata, previa autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione, con atto di concessione provvisoria non soggetto ad approvazione, rilasciato senza formalità di istruttoria nei modi prescritti dall' articolo precedente.*
2. *Per il periodo di validità dell'atto di concessione provvisoria il canone è fissato in misura eguale a quella prevista nell'atto scaduto. Può essere peraltro imposto al concessionario nello stesso atto di concessione provvisoria l'obbligo di corrispondere, anche se la concessione non è rinnovata, la maggiore misura che venga determinata a norma dell'articolo 16;*

-per tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, già oggetto di proroga automatica, la scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2023;

-nella fase di transizione, in presenza di oggettivi motivi quali il mantenimento dell'offerta dei servizi sul territorio, degli introiti per lo Stato e della non secondaria contestuale tutela del livello occupazionale riferito al comparto, nelle more dell'avvio e della definizione di procedimento ad evidenza pubblica, l'Amministrazione potrà rilasciare, a favore del soggetto titolare di una concessione in scadenza al 31/12/2023, che presenti formale istanza di concessione provvisoria, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione, concessioni temporanee per il tempo strettamente necessario all'esperienza delle procedure di affidamento, fino alla definitiva assegnazione dell'area, considerato che il titolare della concessione temporanea è equiparato al concessionario uscente, anche in relazione agli obblighi connessi al pagamento dei canoni demaniali marittimi ed altri oneri, nonché alla rimessione in pristino dell'area;

**Ritenuto**, per quanto sopra argomentato:

-di dare corso ad un processo di razionalizzazione, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio demaniale marittimo interessato in passato dalle «*proroghe per legge*», che dia contestuale certezza agli operatori

economici per un congruo periodo di tempo in relazione agli investimenti passati e futuri, attraverso l'indizione di procedure di assegnazione competitive, non discriminatorie e concorrenziali, in ossequio ai principi richiamati dalla disciplina nazionale e regionale in materia, consentendo - nelle more - agli operatori già presenti che ne facciano richiesta, di permanere sul territorio a seguito di rilascio di concessione provvisoria ai sensi dell'art 10 del Regolamento Esecuzione Codice Navigazione, con scadenza comunque, fino all'esito delle procedure di gara;

-di individuare il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di rinnovo e rilascio di concessione provvisoria ex art 10 del Regolamento Esecuzione Codice Navigazione nel **03/06/2024**, disponendo per effetto la proroga dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime al 30/06/2024, al fine di consentire l'avvio e la conclusione dei relativi procedimenti;

-di disporre che, scaduto il termine del 30/06/2024, vengano avviate le procedure di legge per lo sgombero delle aree demaniali occupate abusivamente in difetto di atti autorizzativi;

**Attesa** la propria competenza a mente dell'art. 48 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n° 36/2023 e il D.P.R. n° 207/2010;

**Acquisiti** i prescritti pareri di cui all'art.49 comma 1, D. Lgs. n° 267/2000;

**Visto** l'art.125 del D. Lgs. n° 267/2000;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge:

### DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e viene integralmente richiamata e di seguito riportata;

1. di prendere atto dello stato di assegnazione della «*fascia costiera utile*» che mette in evidenza il grado di occupazione, sia in relazione al rapporto tra spazi concessi e spazi liberi, sia in relazione alla tipologia di concessione demaniale rispetto alla funzione e conferma, a livello locale, la condizione di contingentamento della risorsa «*aree demaniali marittime*», che conferisce rigidità al corrispondente mercato così costituendo una barriera all'ingresso di nuovi operatori economici interessati ad accedere al settore
2. che, per quanto argomentato in premessa in punto di diritto, l'ulteriore proroga di cui all'art. 3 della Legge n. 118/2022 al 31/12/2024 (originariamente fissata al 31/12/2023 e poi spostata in avanti di un anno con la Legge n. 14/2023), va disapplicata e, pertanto, le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, già oggetto di proroga automatica, sono scadute il 31 dicembre 2023;
3. di dare indirizzo al Settore Tecnico di:
  - disporre l'avvio delle procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni degli spazi demaniali marittimi secondo procedure competitive e, nelle more, di consentire agli **operatori già presenti che ne facciano formale richiesta**, di permanere sul territorio a seguito di rilascio di concessione provvisoria ai sensi dell'art 10 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione, con scadenza comunque, fino all'esito delle procedure di gara, al fine di contemperare le altre esigenze rilevanti, quali la garanzia di continuità dei servizi all'utenza, la conferma degli introiti in favore di Stato, Regione e Comune e la preservazione sia dei livelli occupazionali del comparto sia dell'infrastruttura che, ove non utilizzata, vedrebbe accelerare dinamiche di deperimento per carenza di manutenzione, così che risulta preferibile liberare il bene dall'attuale concessionario in prossimità dell'avvicendamento con il nuovo;
  - individuare il termine ultimo per la presentazione dell'istanza volta al rilascio di concessione provvisoria ex art 10 del Regolamento Esecuzione Codice Navigazione nel **03/06/2024**, a tal fine differendo l'efficacia delle concessioni demaniali marittime di che trattasi al 30/06/2024, al fine di consentire l'avvio e la conclusione dei relativi procedimenti;
  - disporre che, scaduto il termine del 30/06/2024, i Settori comunali competenti procedano con immediatezza ad avviare le procedure di legge per lo sgombero delle aree demaniali occupate abusivamente in difetto di atti autorizzativi;
  - avviare di seguito le relative procedure di evidenza pubblica, nel rispetto del dettato del codice della navigazione, del suo regolamento di esecuzione e della legge Regionale, *che diano contestuale certezza* agli operatori economici per un congruo periodo di tempo in relazione agli investimenti passati e futuri, attraverso l'indizione di procedure di assegnazione competitive, non discriminatorie e concorrenziali;
4. che i criteri dovranno essere adeguati alla selezione del “*migliore*” operatore, in ossequio delle indicazioni sopra richiamate, tenendo conto dei seguenti elementi essenziali:

- i. professionalità ed adeguatezza del concorrente, mediante esperienze similari;
  - ii. risorse strumentali e tecnologiche rese disponibili per l'esercizio della concessione;
  - iii. efficienza aziendale;
  - iv. miglioramenti e mantenimento dell'infrastruttura;
  - v. caratteristiche dei servizi offerti, correlati alla concessione;
  - vi. calcolo del canone rispetto al valore base per mq stabilito per legge;
- 5.** di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio online e sul sito Istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Successivamente, con separata unanime votazione

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.



letto, approvato e sottoscritto.

---

Il Presidente  
f.to Dott. Pasquale Muccari

Il Segretario comunale  
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n°69 è stata pubblicata il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì \_\_\_\_\_

Il Segretario comunale  
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n°267/2000:

Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data \_\_\_\_\_

L'ufficio di Segreteria

.....

---

---

È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale  
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

---